



COMUNE DI SERRAMAZZONI
(Provincia di Modena)

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER L'INFANZIA
“SEZIONE PRIMAVERA”, PER LA DURATA DI TRE ANNI
(dal 1 Settembre 2022 al 31 Agosto 2025).

Anni Educativi interessati: A.E. 2022/2023, con decorrenza dal 1 Settembre 2022; A.E. 2023/2024; A.E. 2024/2025 fino al 31/08/2025, con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni, fino al 31/08/2028)

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

TITOLO I – CONDIZIONI GENERALI DELL'APPALTO

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'appalto di cui all'oggetto, rientra nella categoria degli appalti di servizi elencati nell'allegato IX del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 sotto la denominazione: “Servizi di Istruzione prescolastica” – riferimento CPV 80110000-8 ed è disciplinato nel TITOLO IV – CAPO I – SEZIONE IV del medesimo, articoli 140 e seguenti.

Le prestazioni dovranno essere effettuate con l'osservanza delle prescrizioni del presente capitolato e dei restanti atti di gara, delle norme del codice civile, delle norme vigenti in materia di servizi educativi alla prima infanzia, delle disposizioni in materia di lavoro e in materia di igiene e sicurezza, del CCNL di settore e in generale di tutte le leggi che disciplinano la materia.

Le leggi, i regolamenti e le norme di settore a cui il presente capitolato fa riferimento sono:

- La Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. Ed in particolare l'art. 1 comma 181, lettera e) relativo all' istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie.
- Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015 n. 107”;
- La Legge Regionale Regione Emilia Romagna 25 novembre 2016, n. 19 “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. 1 del 10 gennaio 2000”.
- Deliberazione di giunta regionale 1564/2017 “Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle Iniziative di conciliazione. In attuazione della L.R.19/2016.

- La Deliberazione di giunta regionale 704/2019 “Accreditamento dei nidi d’infanzia in attuazione della L.R.19/2016.
- La Deliberazione regionale 30 luglio 2012 n. 1089 “Linee guida sperimentali per la predisposizione del progetto pedagogico e della metodologia di valutazione nei servizi educativi per la prima infanzia
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- Il Decreto Legislativo n.66/2017 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”
- L.R. 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita”;
- Legge Regione Emilia Romagna 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro”;
- Legge Regione Emilia Romagna 19 febbraio 2008 n. 4 “Disciplina degli accertamenti della disabilità – Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale” ed in particolare all’art. 2 che fa esplicito riferimento anche alle richieste di riconoscimento di disabilità per l’integrazione scolastica;
- Il Decreto interministeriale n. 182/2020 che definisce le nuove modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno, previste dal decreto legislativo 66/2017.
- Delibera Giunta Regionale n. 1/2010 avente ad oggetto “Percorso per l’accertamento di disabilità e certificazione per l’integrazione scolastica dei minorenni in Emilia Romagna”;
- Accordo di programma provinciale per l’integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Serramazzoni n. 76 del 12/07/2012;
- Accordo distrettuale per la gestione a livello locale dell’accordo di programma provinciale per l’integrazione minori in situazione di disabilità nei servizi scolastici, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Serramazzoni n. 4 del 19/06/2013;
- Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna 13 maggio 2019, n. 704, avente ad oggetto l’Accreditamento dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R. n. 19/2016;

Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio educativo per l’infanzia **SEZIONE PRIMAVERA**. Il Servizio è destinato a n. 14 bambini di età compresa fra 24 e 36 mesi, in un’unica sezione a "tempo pieno".

Qualora si verificassero diminuzioni/aumenti significativi nel numero degli iscritti al servizio, l’Amministrazione si riserva la facoltà di ridefinire, insindacabilmente, anche in corso d’anno, il numero dei bambini frequentanti il servizio.

L’aggiudicatario è quindi obbligato ad effettuare il servizio in parola anche per un numero diverso di bambini, adeguando l’assetto organizzativo del servizio ed eventualmente anche il compenso, nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi educativi per la prima infanzia con il conseguente proporzionale adeguamento del corrispettivo annuo del servizio.

Altresì, qualora ne sussistesse la fattibilità, l’accesso al servizio potrà essere esteso a bambini di età inferiore, riparametrando il rapporto numerico tra educatori e bambini secondo le indicazioni normative.

I Servizi di cui sopra devono ottemperare alle caratteristiche previste dalla L.R. 19/2016 e ss. mm. e ii. e soddisfare i requisiti organizzativi definiti dalle Deliberazioni di giunta regionale 1564/2017 e 704/2019 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto di ogni altra normativa vigente o che verrà in futuro emanata in materia.

Art. 2 - IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE STIMATO DELL'APPALTO**Specifica Economica del valore del Servizio oggetto di Appalto**

(per la descrizione dettagliata dell'organizzazione del Servizio si rinvia a quanto previsto all'art. 7 del presente Capitolato).

TABELLA 1 STIMA DEI COSTI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER L'INFANZIA "SEZIONE PRIMAVERA" DURATA CONTRATTUALE ESCLUSO RINNOVO (3 ANNI)				
<i>Descrizione</i>	<i>Ore per anno Scolastico – 10 Mesi</i>	<i>Costo orario IVA esclusa in €</i>	<i>Costo max annuale (IVA esclusa) in €</i>	<i>Costo max Tre anni (IVA esclusa) in €</i>
a.1 - Servizio Educativo per L'Infanzia "Sezione Primavera" Educatore 1*	1.800	22,00	39.600,00	118.800,00
a.2 - Servizio Educativo per L'Infanzia "Sezione Primavera" Educatore 2*	1.040	22,00	22.800,00	68.640,00
A - Servizio Educativo per L'Infanzia "Sezione Primavera" (a.1 + a.2)	2.840	22,00	62.480,00	187.440,00
B - Servizio Ausiliario per l'assistenza al Servizio Infanzia "Sezione Primavera"	1.620	18,75	30.375,00	91.125,00
C – Coordinatore Pedagogico	80	31,50	2.520,00	7.560,00
TOTALE (A+B+C)	4.540	72,25	95.375,00	286.125,00

D - Budget per spese relative all'acquisto di materiale didattico e ludico (Importo non soggetto a ribasso)	Costo max annuale (IVA inclusa) in €	Costo max Tre anni (IVA Inclusa) in €
Importo forfettario al Netto di IVA come per Legge	1.000,00	3.000,00

TOTALE (A+B+C+D)	€ 289.125,00
-------------------------	---------------------

TABELLA 2 STIMA DEI COSTI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER L'INFANZIA "SEZIONE PRIMAVERA" (3 ANNI + 3 ANNI)			
<i>Descrizione/Tiologia della prestazione</i>	<i>Quantitativo presunto della prestazione Unità di Misura in Ore – 60 Mesi</i>	<i>Base di Gara Costo orario Unitario (IVA esclusa) Unità di misura in €</i>	<i>Importo Max a Base di Gara (IVA esclusa) Unità di misura in €</i>
a.1 - Sostegno educativo assistenziale con personale	10.800	22,00	€ 237.600,00

educatore			
a.2 - Sostegno educativo assistenziale con personale assistenziale	6.240	22,00	€ 137.280,00
*A - Servizio Educativo per L'Infanzia "Sezione Primavera" (a.1 + a.2)	17.040	22,00	374.880,00
B - Servizio di assistenza ausiliaria	9.720	18,75	€ 182.250,00
C - Servizio di Coordinamento o Pedagogico	480	31,50	€ 15.120,00
IMPORTO DI GARA IVA ESCLUSA (escluso importi Budget cfr. Tabella 3)			€ 572.250,00

TABELLA 3 D- BUDGET PER SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO E LUDICO (IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO)		
Descrizione/Tipologia della prestazione	Costo max annuale (IVA inclusa) in €	Costo max a Base di Gara (IVA Inclusa) Unità di misura in €
Importo forfettario al Netto di IVA come per Legge	1.000,00	6.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA (TABELLA 2+ 3)		€ 578.250,00

L'importo per la durata contrattuale di 3 (tre) anni dal 1 Settembre 2022 al 31 Agosto 2025, Anni Educativi interessati: A.E. 2022/2023, con decorrenza dal 1 Settembre 2022; A.E. 2023/2024 e A.E. 2024/2025 fino al 31/08/2025, IVA esclusa, è pari ad **€ 286.125,00** oltre ad un importo massimo di **€ 3.000,00** IVA inclusa non soggetto a ribasso, quale budget per spese relative all'acquisto di materiale didattico e ludico (€ 1.000,00 per ciascun anno Educativo e secondo le specifiche di cui all'Art. 20), per un costo complessivo così stimato pari ad **€ 289.125,00**.

L'importo posto a base di gara si intende comprensivo dei costi relativi alla manodopera e trattasi di appalto ad alta intensità di manodopera ove il costo del personale ha un incidenza pari circa al 97 % sul costo a base di gara (cfr. Progetto di Servizio ex art. 23, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50).

Il costo del lavoro è stato determinato secondo quanto previsto all'art. 23 D.lgs. 50/2016 ovvero secondo le tabelle approvate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. Sono state prese a riferimento le Tabelle Ministeriali per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo, approvate con D.D. n. 7 / 2020 (Per una specifica sul costo della manodopera e sull'incidenza sul costo d'Appalto e relativa all'applicazione delle clausole sociali ed al progetto di assorbimento cfr. Progetto di Servizio) :

- con riferimento al trattamento retributivo orario per i dipendenti di livello D1 relativamente al personale educatore A (a.1 e a.2), come definito all'Art. 1 e s.s. del Capitolato Speciale Appalto;
- quantificato con riferimento al trattamento retributivo orario per i dipendenti di livello B1, relativamente al personale Ausiliario B come definito all'Art. 1 e s.s. del Capitolato Speciale Appalto;
- con riferimento al trattamento retributivo orario per i dipendenti di livello F1, relativamente al Coordinatore Pedagogico C, come definito all'Art. 1 e s.s. del Capitolato Speciale Appalto;

Primavera funzionante con la presenza di 14 bambini, alle condizioni e con le modalità di seguito dettagliate.

I costi della sicurezza da interferenze sono nulli.

Non sono presenti prestazioni secondarie.

Il compenso s'intende comprensivo di tutto quanto richiesto.

Il valore stimato dell'appalto per i successivi tre anni (dal 1 Settembre 2025 al 31 Agosto 2028, Anni Educativi interessati: A.E. 2025/2026, a decorrere dal 1 Settembre 2025, A.E. 2026/2027, A.E. 2027/2028, fino al 31/08/2028), nel caso in cui l'Amministrazione comunale si avvalga della facoltà di riaffidare il servizio alla medesima impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art 63, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, è di € 286.125,00 (IVA esclusa), oltre ad un importo massimo di € 3.000,00 IVA inclusa non soggetto a ribasso, quale budget per spese relative all'acquisto di materiale didattico e ludico (€ 1.000,00 per ciascun anno), per cui **l'importo complessivo stimato dell'appalto posto a base di gara è di € 578.250,00 di cui € 572.250,00 al netto di Iva nelle forme di legge ed € 6.000,00 IVA Inclusa.**

Non sono ammesse offerte in aumento sull'importo complessivo a base di gara.

Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di 3 (tre) anni dal 1 Settembre 2022 al 31 Agosto 2025, Anni Educativi interessati: A.E. 2022/2023, con decorrenza dal 1 Settembre 2022; A.E. 2023/2024 e A.E. 2024/2025, fino al 31/08/2025.

L'inizio e la fine del servizio annuale sono determinati facendo riferimento al calendario scolastico fissato dalla Scuola per ogni anno scolastico.

I servizi di cui al presente appalto saranno resi nei giorni di apertura delle scuole, secondo l'organizzazione, il calendario orario e giornaliero, le sospensioni per vacanze natalizie, pasquali etc, che saranno comunicati dal Servizio Scuola all'impresa aggiudicataria entro la prima settimana di settembre e nel più breve tempo possibile per ogni intervento che venga attivato o modificato nel corso dell'anno scolastico.

Ai sensi dell' art. 8, comma, 1 lett. a), D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.lgs. n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, pertanto l'Impresa aggiudicataria avrà l'obbligo di avviare d'urgenza il servizio su richiesta della stazione appaltante.

Allo scadere del contratto e nel caso in cui l'Amministrazione comunale non abbia ancora completato gli atti necessari per la procedura di aggiudicazione, l'impresa sarà tenuta a svolgere il servizio fino al subentro della nuova aggiudicataria; a tal fine l'Appaltatore è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per un periodo massimo di 4 mesi.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di riaffidare il servizio alla medesima impresa aggiudicataria, per ulteriori tre anni (dal 1 Settembre 2025 al 31 Agosto 2028, Anni Educativi interessati: A.E. 2025/2026 con decorrenza dal 1 Settembre 2025, A.E. 2026/2027, A.E. 2027/2028, fino al 31/08/2028), ai sensi dell'art. 63, comma 5, D.lgs. n. 50/2016, previa adozione di

apposito provvedimento amministrativo da parte del competente organo dell'Amministrazione comunale.

ART.4 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a quanto previsto in altri articoli, sono a carico della appaltatore tutte le spese di gestione derivanti dal presente capitolato che non risultino espressamente a carico del Comune, in particolare:

- ogni spesa inerente il personale;
- l'aggiornamento, la formazione del personale e le altre iniziative di cui la appaltatore si sia assunta l'onere in sede di offerta;
- servizio di pulizia ordinaria e straordinaria dei locali e somministrazione pasti;
- la predisposizione delle attrezzature e delle misure organizzative del personale, nonché di tutto quanto previsto dalla L. 104/92 in caso di inserimento di bambini in situazione di handicap, come previsto al successivo Art .10;
- le assicurazioni specificate agli art. 23 e 41;
- il materiale didattico e sanitario;
- la tenuta del registro presenze dei bambini: l'Impresa aggiudicataria dovrà tenere costantemente aggiornato un registro giornaliero di frequenza dei bambini, con le annotazioni circa le rinunce e i nuovi inserimenti. Tale registro dovrà essere tenuto, a cura responsabilità del referente incaricato dalla appaltatore appaltatrice, a disposizione dell'Amministrazione Comunale e di esso dovrà essere consegnata copia al Servizio Scuola entro i primi tre giorni di ogni mese per consentire l'elaborazione delle rette relative al mese precedente e le loro eventuali riduzioni;
- ogni altra spesa inerente la gestione dei servizi oggetto di appalto.

All'appaltatore viene, altresì, fatto obbligo di rispettare pienamente la normativa vigente in materia di protocolli di sicurezza a favore dei lavoratori per il contenimento del contagio Covid-19, di cui al DPCM 26 aprile 2020, che impone di osservare il “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro”.

A carico dello stesso spetta l'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità del personale dipendente e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando, altresì, le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni nonché le norme relative all'adozione dei protocolli di sicurezza per il contenimento del contagio Covid-19, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L'impresa aggiudicataria dovrà altresì garantire il rispetto della normativa in vigore ed in particolare gli adempimenti obbligatori previsti dal codice per la protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni) relativamente a tutte le attività oggetto del presente appalto.

ART. 5 - ONERI E COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono a carico dell'Amministrazione comunale la messa a disposizione dei locali ed area di pertinenza individuati come sede del servizio, nonché degli arredi ed attrezzature esistenti, sia interni che esterni, per tutta la durata dell'appalto.

Restano di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale:

- a) la formazione della graduatoria per l'ammissione al servizio Sezione Primavera e la conseguente individuazione dei bambini accettati che la appaltatore si impegna ad accogliere;
- b) la determinazione e la riscossione delle rette dei bambini frequentanti il servizio;
- c) le direttive generali del coordinamento pedagogico dei servizi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale;
- d) l'individuazione di momenti specifici di verifica per valutare la rispondenza della attività rese con il progetto pedagogico.

TITOLO II – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ART. 6 - FINALITA' DEL SERVIZIO

La Sezione Primavera è un servizio educativo di interesse pubblico, che accoglie bambini dai 24 ai 36 mesi d'età, nel quadro delle politiche per la prima infanzia e la famiglia perseguite dal Comune. E' sostenuto da un progetto pedagogico che offre l'opportunità di percorsi cognitivi, sociali e relazionali.

La Sezione Primavera ha finalità di:

- a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
- b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali, in un contesto esterno a quello familiare;
- c) supporto alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.

Essa rappresenta inoltre per gli adulti un luogo di informazione, formazione e confronto in relazione a tutti gli aspetti legati alla crescita dei bambini, nonché una occasione di partecipazione alla elaborazione e promozione della cultura dell'infanzia.

Nessuna discriminazione nell'erogazione dei servizi può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche.

In tale ambito, il servizio tutela e garantisce il diritto all'inserimento dei bambini diversamente abili anche in collaborazione con i servizi competenti delle Aziende Sanitarie Locali, nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio culturale, secondo le indicazioni del competente Servizio sociale, e svolge altresì un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione.

ART. 7 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La Sezione Primavera sarà attiva secondo il calendario scolastico, nel periodo che va indicativamente dalla prima settimana di settembre alla fine del mese di giugno di ciascun anno.

L'orario giornaliero di apertura del servizio è il seguente: dalle ore 8,00 alle ore 16,00.

Potrà essere attivato un prolungamento dell'orario in anticipo dalle 7,30 e in posticipo fino alle 16,30 in caso di esigenze lavorative delle famiglie accolte. L'accoglienza del pre e post scuola è da organizzarsi con lo stesso personale educativo impegnato nell'orario giornaliero di apertura, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico educatore-bambino previsto per legge.

Nel rispetto delle normative regionali in materia e delle determinazioni del committente, al fine di garantire la frequenza di n. 16 bambini (massimo autorizzato), dovranno essere impiegati n. 2 educatori n. 1 ausiliario e n.1 coordinatore pedagogico, come da specchietto sottoriportato:

Nel rispetto degli indici di qualità regionali, l'attività degli educatori deve essere impostata con un monte ore annuo di attività non frontale coi bambini pari ad almeno n. 150 ore ad anno scolastico per ciascun educatore a tempo pieno.

Il monte ore annuo è indicativo e può variare in dipendenza di mutamenti dell'organizzazione del servizio, ivi compresa l'ubicazione del locale in cui si svolge (fermo il rispetto dei termini minimi di cui sopra), nonché della domanda espressa dalle famiglie, dal numero degli utenti accolti e da esigenze di servizio.

Tale stima non costituisce impegno per l'Ente, potendo essa variare in più o in meno in relazione al numero degli utenti, alle loro effettive esigenze o per qualsiasi altra causa. Verificandosi tale ipotesi nessuna pretesa potrà pertanto essere vantata dall'aggiudicatario.

STATISTICHE SEZIONE PRIMAVERA		
<i>n. bambini</i>	<i>14</i>	<i>sede temporanea</i>
ORE APERTURA	40	45
n. educatori	1,75	1,96875
ore settimanali	56	63

EDUCATORE			
ore settimanali	36		36
AUSILIARIO			
ore mensili	8		8
COORDINATORE			

	<i>Settimanali</i>	<i>1 Mese</i>	<i>10 Mesi (1 Anno Educativo)</i>	<i>60 Mesi (3+3 anni Educativi)</i>
N. Ore totali	101	454	4.540	27.240
EDUCATORE 1	40	180	1800	10.800
EDUCATORE 2	23	104	1040	6.240
AUSILIARIO	36	162	1.620	9.720
COORDINATORE PEDAGOGICO	2	8	80	480

ART. 8 - PROGETTO PEDAGOGICO E ORGANIZZATIVO

Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere svolto secondo quanto indicato nel progetto pedagogico e organizzativo allegato al presente capitolato (All. A) ove, in particolare, sono stabiliti:

- Modalità di organizzazione del contesto educativo: spazi e materiali, tempi, relazioni, proposte educative, scelte organizzative e metodologiche che il servizio adotta per il sostegno alla prima fase di frequenza del servizio dei bambini, modalità d'integrazione dei bambini disabili, in condizioni di svantaggio sociale o stranieri, strategie a sostegno del rispetto delle appartenenze culturali e religiose degli stessi;
- Modalità di relazione e partecipazione delle famiglie: modalità di comunicazione, d'informazione e di confronto, individuali e di gruppo, forme di partecipazione adottate;
- Modalità di rapporto con la rete delle istituzioni del territorio;
- Modalità di funzionamento del gruppo di lavoro: programmazione delle attività educative riferite allo specifico gruppo di bambini; intervento e ruolo dell'educatore: realizzazione e utilizzo delle osservazioni e della documentazione; ruolo, tempi e contesti d'intervento del coordinatore pedagogico; formazione e aggiornamento del gruppo di lavoro;
- Modalità, tempi e strumenti di valutazione e autovalutazione dei processi educativi.

ART. 9 - INSERIMENTO DEI BAMBINI NEI SERVIZI

Le ammissioni dei bambini al servizio sono effettuate dal Comune, utilizzando propria graduatoria. Prima dell'avvio del servizio il Comune comunica al gestore gli ammessi per l'anno scolastico. In caso di rinunce in corso d'anno di bambini ammessi, il Comune medesimo comunica all'appaltatore il nominativo del bambino che subentra al rinunciatario.

Poiché il primo periodo di frequenza del bambino rappresenta un'esperienza complessa che necessita del supporto di educatori e genitori, è necessario che siano predisposte azioni atte a facilitare il rapporto iniziale tra famiglia e servizio, consentendo la presenza di almeno un familiare maggiorenne presso la struttura per un periodo idoneo a facilitare la conoscenza e l'ambientamento del bambino e graduando il tempo di frequenza del bambino nei primi 10/15 giorni, con ingressi a piccoli gruppi.

ART. 10 - INSERIMENTO DI BAMBINI DISABILI

L'appaltatore s'impegna ad accogliere, a richiesta dell'Amministrazione e con le modalità concordate con il Servizio Scuola, bambini disabili ai sensi della legge n. 104/1992.

Il personale educativo-assistenziale verrà assegnato e messo a disposizione direttamente dal

Comune, sulla base del fabbisogno individuato dalla Coordinatrice pedagogica dei servizi alla prima infanzia in accordo col Servizio di neuropsichiatria infantile dell'AUSL.

L'appaltatore aggiudicatario si impegna altresì, qualora il Comune lo richieda, a mettere a disposizione eventuali attrezzature e/o sussidi speciali per bambini disabili, di cui ha la disponibilità. In caso di necessità urgente di ausili e/o sussidi speciali per bambini disabili, il servizio scuola e l'aggiudicatario concorderanno le modalità operative più idonee per l'approvvigionamento.

ART. 11 PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

L'appaltatore deve assicurare forme di collaborazione e partecipazione delle famiglie che garantiscano la condivisione dei progetti educativi e favoriscano il sostegno al ruolo familiare.

A tal fine, dovrà attivare gli organismi di partecipazione indicati nelle "Norme per il funzionamento della Sezione Primavera aggregata alla Scuola dell'Infanzia Statale di Serramazzoni-Centro" agli artt. 12, 13 e 14 e più precisamente:

- Incontri di sezione e colloqui individuali;
- Assemblea dei genitori;
- Comitato di gestione dei servizi 0-3 anni, al quale dovrà sempre partecipare il responsabile dell'appalto o un suo incaricato.

ART. 12 ORGANIZZAZIONE DI EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI, SENZA ONERI PER L'AMMINISTRAZIONE

Nei limiti della capienza, dei requisiti e delle caratteristiche della struttura e nel rispetto delle disposizioni regionali già richiamate nel precedente articolo 1, relative alla ricettività della struttura a seconda della tipologia dei servizi organizzati, la appaltatore aggiudicatario potrà organizzare e gestire autonomamente, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, nella fascia pomeridiana e/o nelle giornate di sabato e domenica, nonché nei mesi estivi, servizi educativi - ricreativi e altre attività rivolte ai bambini in età compresa tra 24 e 36 mesi.

A tale scopo l'appaltatore, qualora intenda proporre servizi aggiuntivi, dovrà presentare un progetto organizzativo/pedagogico che sarà oggetto di valutazione da parte del Comune.

La appaltatore aggiudicatario si assumerà integralmente tutti gli oneri per la realizzazione dei servizi aggiuntivi proposti in sede di gara ed introiterà direttamente le tariffe dagli utilizzatori dei servizi stessi, che andranno concordate con l'Ente.

ART. 13 ORGANIZZAZIONE DELL'APPALTATORE

Prima dell'inizio delle attività, l'appaltatore fissa un recapito presso il quale sia attivato il collegamento telefonico e internet in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di apertura dei servizi.

Presso tale recapito presta servizio personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari.

Presso tale recapito sono indirizzate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che il Comune intenda far pervenire all'appaltatore.

L'appaltatore provvede ad indicare un "coordinatore" responsabile dell'appalto che rappresenti per il Comune la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene la gestione ed organizzazione del servizio.

ART. 14 PERSONALE INCARICATO DALLA APPALTATORE

L'appaltatore provvede ai servizi di cui al presente appalto con proprio personale, che deve essere idoneo al lavoro assegnato per capacità fisiche, titolo di studio e per qualificazione professionale.

Il personale deve altresì essere in grado di mantenere un contegno decoroso e irreprensibile, di provata serietà e riservatezza, diligenza, correttezza e cortesia, disponibile alla collaborazione nei riguardi degli altri operatori che lavorano nel servizio, dei bambini e delle famiglie.

L'appaltatore dovrà altresì impegnarsi a sostituire quel personale che, in base a valutazione motivata del Comune, abbia disatteso le prescrizioni sopra indicate.

Il personale educativo incaricato deve essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nelle disposizioni emanate dalla regione Emilia Romagna in attuazione della L.R. 19/2016 e ss.mm.e ii e

della relative Direttiva regionale.

L'appaltatore deve assicurare nei singoli servizi il rispetto del rapporto numerico educatore/bambini previsto nelle disposizioni regionali citate, nonché il rapporto medio tra bambini ed addetti ai servizi generali (ausiliari).

Le funzioni attribuite al personale educativo sono quelle previste dal ruolo ed in particolare:

- attività educative socio-pedagogiche ed assistenziali rivolte ai bambini;
- responsabilità della realizzazione dei progetti educativi;
- coinvolgimento delle famiglie nel lavoro educativo;
- partecipazione ai momenti di verifica e discussione delle attività;
- partecipazione ai colloqui con le famiglie.

Il personale ausiliario addetto ai servizi generali deve essere in possesso di licenza media inferiore o comunque avere assolto l'obbligo scolastico.

Le funzioni attribuite al personale ausiliario sono quelle necessarie ed inerenti a:

- ✓ riordino degli ambienti e dei materiali, somministrazione dei pasti;
- ✓ manutenzione e preparazione dei materiali didattici;
- ✓ collaborazione con il personale educatore per tutte le situazioni di cura e vigilanza del bambino nei momenti di maggior bisogno, senza sostituirsi alla figura dell'educatore
- ✓ collaborazione finalizzata al buon funzionamento delle attività del servizio.

L'attività del personale si svolgerà secondo il metodo del lavoro di gruppo e il principio della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi, il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio, la messa in atto e l'efficacia delle pratiche finalizzate a prevenire, valutare e gestire il rischio da stress lavoro-correlato.

I titoli di studio ed i requisiti richiesti per tutto il personale dalla normativa vigente dovranno essere posseduti anche dal personale reclutato per le sostituzioni temporanee.

L'orario di servizio del personale educatore copre un arco di tempo che va dalle 8,00 alle 16,00 (esteso dalle 7,30 alle 8,00 e dalle 16,00 alle 16,30 in caso di attivazione del pre o post scuola) con un'articolazione dell'orario di lavoro su turni giornalieri strutturati in modo tale da garantire il rispetto del rapporto numerico educatori/bambini.

L'appaltatore dovrà far pervenire all'Ente, prima dell'avvio del servizio, l'organizzazione oraria del personale e l'elenco nominativo degli operatori, corredato di titolo di studio, curriculum professionale, anzianità di servizio, specificando le funzioni assegnate (educatore, ausiliario, coordinatore pedagogico); in caso di sostituzioni, dovrà essere comunicato tempestivamente al Comune il nominativo del supplente e i relativi predetti dati (titolo di studio, curriculum professionale, anzianità di servizio, funzioni assegnate).

Il personale dev'essere dotato di idonei indumenti di lavoro: l'appaltatore garantisce la dotazione al proprio personale di indumenti da lavoro uniformi e in buono stato d'uso e di quant'altro possa risultare opportuno o essere reso obbligatorio da disposizioni normative o regolamentari.

L'aggiudicatario è obbligato al rispetto integrale dei C.C.N.L. per la specifica categoria di dipendenti, nonché degli accordi territoriali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo in cui vengono eseguiti i servizi appaltati, con particolare riguardo ai minimi retributivi ed agli strumenti di tutela dell'occupazione; in particolare vige l'obbligo, per l'aggiudicatario, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere le retribuzioni previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui il servizio effettuato nei locali fa riferimento.

L'obbligo di applicazione del contratto e degli accordi nei confronti dei dipendenti sussiste anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e vincola l'appaltatore, anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse, e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa e dalla sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Se la appaltatore ha forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti coi soci.

Il personale utilizzato dalla appaltatore, socio o dipendente, dev'essere regolarmente iscritto a

libro paga e nei suoi confronti deve essere garantito il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi; detto personale è inoltre dotato di assicurazione contro gli infortuni.

L'appaltatore deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni e ai materiali utilizzati.

L'appaltatore predisporrà un piano finalizzato alla prevenzione, valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato, anche ai fini di quanto previsto dalla legislazione specifica in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.

La appaltatore si impegna a fornire all'appaltante, all'inizio del servizio, le informazioni di seguito indicate; si impegna inoltre a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:

- nominativo del responsabile della sicurezza, del personale addetto e nominativo del rappresentante dei lavoratori
- requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazione specifica
- mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia del lavoro da eseguire
- formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza, del lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto
- mezzi e attrezzature previsti e disponibili per l'esecuzione del lavoro dotazione di dispositivi di protezione individuali
- numero e presenza media di addetti
- numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni
- altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'ispettorato del lavoro, il Comune medesimo comunica all'appaltatore, e se del caso anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata.

In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà dell'Amministrazione appaltante di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.

ART. 15 CONTINUITA' DEI SERVIZI

Prima dell'avvio del servizio l'appaltatore presenta al Comune il piano d'inserimento del proprio personale.

L'appaltatore s'impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualsiasi titolo.

La sostituzione per assenza del personale dovrà essere immediata e tale da mantenere il rapporto numerico garantito; il personale supplente dovrà possedere i medesimi requisiti di quello sostituito.

ART. 16 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Gli educatori impiegati nei servizi di cui al presente capitolato dovranno svolgere almeno 30 ore annue di aggiornamento organizzati dal Coordinamento pedagogico sovra comunale per gli educatori dei servizi per la prima infanzia.

Le ore di aggiornamento del personale resteranno a carico della appaltatore.

Alle iniziative di aggiornamento sopravviste dovrà prendere parte anche il pedagoga di cui all'art. 17.

ART. 17 COORDINAMENTO PEDAGOGICO

L'appaltatore dovrà impiegare un coordinatore pedagogico con le caratteristiche definite dalla L.R. 19/2016 e ss.mm. e con adeguata esperienza (almeno biennale), quale responsabile della gestione pedagogico-educativa dei servizi, che dovrà mantenere un costante rapporto di collaborazione con il Coordinamento pedagogico comunale al fine di assicurare un confronto

culturale, di integrazione di esperienze ed una collaborazione sinergica determinata dalla necessità di costruire un progetto condiviso.

Il pedagista dell'appaltatore, oltre alle indicazioni contenute all'interno della legge 19/2016 e ss. mm. e delle collegate direttive, sarà tenuto:

- a partecipare ad almeno un collettivo al mese, di cui al progetto pedagogico ex art. 8;
- almeno tre collettivi di sezione all'anno, di cui al progetto pedagogico ex art. 8;
- progettare e realizzare almeno una volta l'anno momenti di valutazione del servizio (sia da parte delle educatrici sia da parte dei genitori);
- partecipare alla formazione organizzata dal Coordinamento pedagogico sovra comunale;
- partecipare al Comitato di gestione del servizio (art. 11) in alternativa al responsabile dell'appalto;
- partecipare al progetto di continuità Sezione Primavera-Scuola dell'Infanzia di cui al progetto pedagogico ex art. 8;
- partecipare alle iniziative organizzate dal Coordinamento pedagogico sovra comunale e partecipare ai momenti formativi organizzati dal Coordinamento Pedagogico Territoriale.

Il pedagista dovrà operare in stretta collaborazione con il Coordinamento pedagogico sovra comunale con il quale si dovrà confrontare rispetto agli indirizzi pedagogici del servizio, alle iniziative e al coinvolgimento delle famiglie, fornire tutti i dati inerenti il servizio nonché riportare all'interno del servizio ciò che sono le indicazioni del Coordinamento pedagogico sovra comunale.

ART. 18 RISTORAZIONE

La Sezione Primavera, accogliendo i bambini per un ampio orario giornaliero, prevede la fruizione della colazione, del pranzo e della merenda a cui si provvede tramite specifico e distinto appalto.

I pasti vengono distribuiti a cura del personale ausiliario con la collaborazione degli educatori.

La ristorazione e le attività ad essa collegate dovranno rispettare le norme vigenti, in particolare la L.R. n. 29/2002 e la L.R. n.19/2016 e ss.mm.e ii. e direttive collegate, nonché adeguarsi alle direttive che saranno eventualmente emanate nel periodo contrattuale.

L'appaltatore, prima dell'avvio del servizio, dovrà dotarsi dell'autorizzazione alla somministrazione dei pasti.

ART. 19 LOCALI SEDE DEI SERVIZI

Il servizio oggetto dell'appalto verrà organizzato nei locali e relativa area di pertinenza, di proprietà comunale, adibiti a Scuola dell'Infanzia Statale di Serramazzone, che verranno messi a disposizione all'appaltatore col vincolo dell'utilizzo per i soli scopi di cui al presente capitolato.

Per esigenze contingibili e urgenti il servizio è stato temporaneamente ubicato nella sede provvisoria sita in via Casa Mamma Nina n. 1, Serramazzone (MO), presso la struttura denominata "Casa della Divina Provvidenza" in forza dell'autorizzazione vigente n. 1 del 30/09/2019.

Alla consegna delle chiavi, l'Amministrazione comunale e l'aggiudicatario provvederanno a redigere e sottoscrivere apposito verbale che descriva gli arredi e le attrezzature esistenti, che dovranno essere riconsegnate alla conclusione dell'appalto in ottimo stato di conservazione, fatto salvo il normale deterioramento d'uso.

L'Appaltatore s'impegna ad usare correttamente e con diligenza le installazioni, gli impianti, le attrezzature e gli arredi che costituiscono la dotazione data in uso dal Comune.

L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile per la custodia dei locali e delle attrezzature in uso nella struttura e dovrà garantire la rispondenza alla normativa vigente delle attrezzature di sua proprietà eventualmente utilizzate.

L'appaltatore, su tutte le attrezzature di sua proprietà utilizzate all'interno del servizio, deve applicare le targhette indicanti il nominativo o il contrassegno dell'impresa stessa.

Alla conclusione del contratto, eventuali arredi e attrezzature integrative a quelle esistenti, forniti dall'aggiudicatario, rimarranno di proprietà dell'appaltatore stesso.

L'Appaltatore dovrà svolgere le seguenti attività di pulizia e sanificazione dei locali, fermo restando che l'elenco di seguito riportato è da intendersi indicativo e non esaustivo:

1-Operazioni giornaliere:

- a) pulizia e riordino dei locali e superfici;
- b) svuotamento dei cestini con sostituzione dei sacchetti di plastica;
- c) raccolta e allontanamento di tutte le materie di rifiuto e delle immondizie;
- d) lavaggio, sanificazione e disinfezione dei locali igienici (sanitari, pavimenti, arredi e superfici lavabili, con ripresa, al bisogno, di parti delle pareti piastrellate, porte, maniglie e corrimani), da effettuarsi almeno due volte nell'arco della giornata;
- e) lavaggio e sanificazione dei tavoli e sedie utilizzati dai bambini dopo ogni pasto o attività a tavolino;
- f) frequenti ricambi dell'aria in tutti i locali del nido compresa la zona riposo;
- g) pulizia e disinfezione con eliminazione di impronte e macchie in entrambe le facciate delle porte e sui lati interni dei vetri ad altezza di bambino;
- h) rifacimento dei lettini;
- i) riordino delle aree di accesso alla struttura, nonché dell'area cortiliva;
- j) l) lavaggio delle stoviglie utilizzate per la refezione, pulizia e disinfezione di ciucci e tettarelle;
- k) m) pulizia e sanificazione dell'area del terminale pasti e dei carrelli ed attrezzature relative;
- l) n) lavaggio delle attrezzature di pulizia.

2- Operazioni settimanali:

- a) pulizia, sanificazione e disinfezione dei giochi;
- b) e) pulizia dell'area esterna, del cortile e dei giochi esterni.

3- Operazioni mensili/trimestrali:

- a) pulizia dei vetri alti e delle finestre;
- b) pulizia di tutti i davanzali interni ed esterni;
- c) deragnatura.

4- Operazioni da espletare durante i periodi di chiusura e al termine dell'appalto: tali prestazioni dovranno essere svolte in modo da non interferire con le ordinarie attività del servizio:

- a) pulitura delle pareti, dei soffitti, delle sporgenze e zoccolature, mediante spolveratura;
- b) lavaggio con detergente su entrambe le facce dei vetri, infissi, porte a vetri, sopraluci di porte, divisori, ecc.);
- c) pulizia lampadari e ventole;
- d) lavaggio a fondo delle brandine;
- e) lavaggio a fondo e disincrostazione di sanitari e rubinetterie.

Le prestazioni di cui ai punti 1 e 2 sono svolte anche nel periodo di presenza dei bambini nella struttura allo scopo di assicurare il buon funzionamento del servizio, in termini di mantenimento delle necessarie condizioni igieniche.

Per tutto il periodo di emergenza epidemica le seguenti misure devono essere svolte quotidianamente:

- a) pulizia e sanificazione di tutti i giochi e gli arredi con i quali i bambini o il personale sono stati a contatto almeno due volte al giorno, di cui una dopo che l'ultimo bambino è uscito dalla struttura, comprendendo tutti gli oggetti e tutte le superfici.
- b) pulizia dell'area esterna e dei materiali ed arredi dell'esterno tutti i giorni in cui si utilizza lo spazio esterno;
- c) lavaggio dei lettini;
- d) pulizia completa ogni due ore delle zone del servizio di maggiore utilizzo, comprese maniglie, maniglioni e pulsanti, parti basse come vetri e armadietti, interruttori, cancelli, corrimano delle scale. Il pavimento delle zone di ingresso e accoglienza viene lavato dopo ogni passaggio per l'ingresso e l'uscita.

ART. 20 FORNITURA DEI MATERIALI

Sono a carico della appaltatore i materiali di consumo e quant'altro possa essere ritenuto funzionale ad una corretta gestione del servizio.

Il Comune mette a disposizione dell'appaltatore un budget per ciascun anno scolastico di € 1.000,00 IVA inclusa, per spese relative all'acquisto di materiale didattico e ludico (libri, giochi,

cancelleria, ...) per la realizzazione del Progetto pedagogico la cui spesa effettivamente sostenuta dovrà essere rendicontata e fatturata come previsto al successivo art. 43.5.

I materiali impiegati devono essere rispondenti alle normative vigenti in Italia, le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutti i prodotti, redatte in lingua italiana, devono essere messe a disposizione di tutto il personale.

Per i prodotti sanificanti, inoltre, è indispensabile fornire la documentazione sperimentale di Ente abilitato, che attesti la validità del prodotto, per la riduzione della carica batterica.

E' vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi.

Tutti i prodotti devono essere riposti in modo da garantire l'inaccessibilità ai medesimi da parte dei bambini, e il riconoscimento immediato da parte degli adulti (è fatto divieto di travasare materiale di sanificazione in contenitori privi di etichetta riportante il contenuto).

Tutto il materiale di consumo e didattico, con particolare riguardo a quello utilizzato da e per i bambini (giochi, colori, libri..) dovrà rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza ed essere di ottima qualità, e dovrà essere in linea con il progetto pedagogico del servizio.

TITOLO III – RAPPORTO CONTRATTUALE

Art. 21 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Al presente appalto l'aggiudicatario vi provvederà:

- dando attuazione al progetto di cui all'art. 8;
- impiegando proprio personale dotato dei requisiti professionali previsti dal presente capitolato;
- utilizzando proprie capacità organizzative, integrate dai supporti messi a disposizione dalla stazione appaltante, sottoponendosi ai controlli, alle verifiche e alle indicazioni del responsabile dell'esecuzione;
- assicurando la sostituzione di proprio personale assente a qualsiasi titolo, senza maggiori oneri a carico dell'Amministrazione comunale, dal 1° giorno e per l'intero orario, fatte salve particolari situazioni, a richiesta da parte dell'Amministrazione;
- in caso di sostituzione, garantendo altro personale di pari qualifica professionale e sufficientemente formato e con esperienza nei servizi oggetto dell'appalto, senza maggiori oneri a carico dell'Amministrazione comunale, comunicando tempestivamente all'Amministrazione tali variazioni.

Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'Impresa, che è l'unica responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto.

L'Impresa deve indicare il proprio rappresentante, responsabile della gestione dei servizi, che costituirà l'interlocutore della stazione appaltante per tutto ciò che attiene all'esecuzione del contratto.

Art. 22 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è obbligato a tenere sollevata e indenne la stazione appaltante da ogni e qualsivoglia danno, diretto e indiretto, causato a suoi dipendenti o a suoi beni, derivanti da comportamenti di terzi estranei all'organico scolastico, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.

L'Amministrazione e i suoi obbligati saranno così esentati da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

L'aggiudicatario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi e attrezzature impiegati, anche se di proprietà comunale, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

L'appaltatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo dell'appalto, comprese le ordinanze e regolamenti della stazione appaltante.

L'aggiudicatario assume l'impegno a stipulare un'assicurazione che copra le eventuali responsabilità civili che possano conseguire dall'espletamento dei servizi affidati secondo quanto specificato al successivo art. 41.

Per verificare l'andamento del servizio, per concordare azioni necessarie o per contestare infrazioni, il responsabile dell'esecuzione può convocare i responsabili della appaltatore presso la propria sede. Per tutta la durata del contratto, l'appaltatore deve rispettare pienamente la normativa vigente, in particolare quella riguardante la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i.), nonché tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi con particolare riferimento alle disposizioni fissate dal D.M. Interni 10/03/98.

L'appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), laddove estende gli obblighi ivi previsti per i pubblici dipendenti, anche a soggetti terzi con i quali l'Amministrazione intrattiene rapporti di natura contrattuale, così come risulta integrato, in conformità a quanto previsto dall'art. 54, comma 5, del medesimo Decreto, dal codice di comportamento del Comune di Serramazzoni.

L'appaltatore si impegna a trasmettere copia del decreto e del Codice di Comportamento del Comune di Serramazzoni ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

ART. 23 - CONTROLLI

All'Amministrazione spetta la supervisione del servizio, consistente nella verifica dell'attività svolta; in specifico la stazione appaltante potrà disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:

- ✓ l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato;
- ✓ la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione.

La stazione appaltante effettuerà verifiche *in itinere* anche con eventuale coinvolgimento degli utenti e/o dell'impresa aggiudicataria, finalizzati a valutare l'andamento della gestione, sia sul piano organizzativo, sia sul piano delle attività educative.

L'impresa è unica responsabile del corretto svolgimento del servizio per il quale impegnerà i necessari operatori, che dovranno uniformarsi agli indirizzi emanati dall'Amministrazione. La stazione appaltante si riserva di sottoporre questionari e interviste alle famiglie in merito allo svolgimento del servizio e di delegare personale specializzato per la verifica di aspetti tecnicamente complessi dello svolgimento dei servizi.

Ordinariamente, funzionari delegati dalla stazione appaltante possono svolgere ogni sopralluogo nelle strutture che possa risultare utile alla verifica dello svolgimento del servizio, anche su segnalazione di terzi.

L'Amministrazione designa una figura pedagogica di riferimento per l'appaltatore.

TITOLO IV - PERSONALE

Art. 24 - PERSONALE UTILIZZATO

L'appaltatore provvede al servizio con personale idoneo alle mansioni assegnate per capacità fisiche e per qualificazione professionale; deve essere in possesso delle certificazioni sanitarie previste dalle norme in vigore, che devono essere disponibili presso il luogo di lavoro.

Il personale ha l'obbligo di mantenere un contegno decoroso e irreprensibile, di provata serietà e riservatezza, correttezza e cortesia, disponibile alla collaborazione nei riguardi degli altri operatori che lavorano nel servizio, dei bambini e delle loro famiglie.

Il personale deve essere dotato di cartellino di riconoscimento.

Prerequisito essenziale è la garanzia dell'assenza, relativamente sia al personale educativo che a quello ausiliario, delle condizioni ostative previste dalla legge 6 febbraio 2006 n. 38 "Disposizioni

in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”.

La appaltatore dovrà garantire, altresì, il rispetto delle norme antipedofilia, attraverso l’acquisizione del certificato penale del casellario giudiziario (certificato antipedofilia) del personale che intende impiegare, così come disposto dall’art. 25 bis, DPR n. 313/2002, integrato dall’art. 2, D.lgs n. 39 del 4/3/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93 dell’Unione Europea, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

ART. 25 - OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE

Il personale utilizzato dall’appaltatore dev’essere composto prevalentemente da soci e/o dipendenti. Per tutto il personale va garantito il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi e la stipula di apposita assicurazione contro gli infortuni. L’appaltatore deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all’igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione individuale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni e ai materiali utilizzati.

L’appaltatore deve avere attivo e consegnare all’Amministrazione un piano finalizzato alla prevenzione, valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato che indichi sinteticamente il processo che verrà attivato e gli strumenti utilizzati per la valutazione del rischio (es. liste indicatori, focus group ...) e descriva le azioni che verranno messe in atto per il miglioramento del benessere organizzativo del personale, con particolare riferimento a: - momenti definiti di lavoro collegiale, anche in rete con altri servizi; - formazione, anche in collegamento con altri servizi e con il Coordinamento Pedagogico Territoriale; - modalità di supporto al personale, anche tramite ogni opportuno raccordo con l’AUSL di competenza.

L’appaltatore opera nel rispetto della pari opportunità nel reclutamento e nella successiva gestione del personale dipendente, compreso l’accesso ai percorsi di carriera e sviluppo professionale.

Nell’esecuzione dei servizi di cui al presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente, per il personale utilizzato, tutte le norme di legge e i C.C.N.L. nazionali e territoriali in vigore, per il settore oggetto dell’appalto e per la zona di Serramazzoni, stipulato dalle sigle sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi di lavoro provinciali anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione; se l’appaltatore ha forma cooperativa, s’impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti coi soci.

Gli obblighi di cui sopra vincolano l’appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione dell’appaltatore stesso e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L’appaltatore s’impegna a permettere la visione del libro unico del lavoro e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti, soci ed altro personale impegnati nei servizi di cui al presente capitolato alla stazione appaltante, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente e da altri articoli. I dipendenti della stazione appaltante sono tenuti al segreto d’ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denuncino un contrasto con quanto pattuito con l’Amministrazione comunale. A richiesta, l’impresa è pure tenuta a presentare tutta la documentazione attestante il rispetto di norme e contratti da parte delle eventuali altre ditte che in qualsiasi modo forniscano servizi di cui al presente appalto.

L’impresa dovrà:

a) rispettare pienamente, nell’ambito delle vertenze sindacali all’interno dell’impresa, quanto previsto dalla Legge 146/1990 e successive modifiche e integrazioni: a tale fine, entro tre mesi dall’aggiudicazione dell’appalto, l’impresa concorda con il proprio personale un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, il quale, anche in base agli accordi vigenti per il personale dipendente del Comune, preveda il rispetto di quanto fissato dall’accordo sui livelli essenziali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256/2002, pag. 26 e segg.; fino all’approvazione

l'impresa si attiene all'analogo codice in vigore per i pubblici dipendenti operanti nei servizi comunali;

b) rispettare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 17, L. n. 68/1999.

c) garantire, nelle diverse forme di lavoro consentite dalla legge, l'applicazione dei contratti vigenti al personale di servizio. L'aggiudicatario dovrà osservare, nei confronti del personale impiegato, tutte le leggi, i regolamenti e disposizioni dei contratti normativi salariali, previdenziali, assistenziali ed assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria. In caso di accertamento della violazione di quanto sopra descritto l'Amministrazione appaltante, previa comunicazione, potrà prendere provvedimenti consistenti nell'applicazione delle penali e, nel caso di recidiva, nella risoluzione del rapporto contrattuale

Art. 26 - ORGANIZZAZIONE E OBBLIGHI DEL PERSONALE

26.1 Organizzazione del personale

Prima dell'inizio del servizio o contemporaneamente, in caso di sostituzioni, l'appaltatore consegna al responsabile dell'esecuzione un'attestazione, per ogni singolo addetto al servizio, circa il possesso del necessario titolo di studio, dell'esperienza maturata, delle certificazioni sanitarie necessarie per la funzione assegnata e l'immunità dello stesso da condanne penali e/o carichi penali pendenti ostativi all'assunzione nella p.a. o, comunque, incompatibili con la funzione assegnata, con particolare riguardo a quanto indicato all'art. 24 (norme antipedofilia); consegna inoltre il piano di inserimento del proprio personale, conforme al progetto di cui all'art. 8, con relativi dati anagrafici e titoli di studio.

In ogni momento della giornata va garantito un numero di personale adeguato a salvaguardare la sicurezza dei minori; in caso di assenza di operatori, la sostituzione deve avvenire entro la giornata e comunque in tempo utile per l'espletamento dei servizi. Tutti i sostituti devono a loro volta possedere il titolo di studio necessario a svolgere le funzioni del personale sostituito. Il personale educativo dovrà adottare una metodologia di lavoro in equipe, essere disponibile a un continuo scambio di informazioni e a una collaborazione reciproca. Il personale educativo parteciperà a riunioni periodiche con finalità di programmazione condivisa, progettazione e verifica, nonché attività di aggiornamento, come dal progetto pedagogico di cui all'art. 8.

26.2 Obblighi del personale

Il personale impiegato nei servizi dovrà:

- svolgere la propria attività con perizia, prudenza, diligenza, correttezza e puntualità negli orari, mantenendo un comportamento educato e collaborativo nei confronti dei colleghi e di massima correttezza e professionalità verso i bambini e le loro famiglie, rispetto della dignità dell'utenza;
- mostrare capacità e disponibilità a lavorare in gruppo con i colleghi, nonché capacità e attitudine alla relazione con i bambini, alla loro sorveglianza e cura;
- essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria se e nei modi richiesti e prescritti dalle norme vigenti per il profilo professionale ricoperto e, in ogni modo, essere esenti da malattie infettive;
- assicurare il pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. e del Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, garantendo la segretezza professionale per le informazioni relative agli utenti di cui dovesse venire a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- avere cura adeguata della propria igiene personale e del vestiario (disponendo di avere sempre un ricambio presso la struttura) e portare in modo visibile il cartellino di identificazione, con nominativo e impresa di appartenenza;
- osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente appalto, ivi inclusa la normativa vigente in materia di protocolli di sicurezza per il contenimento del contagio Covid-19;

- rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato, con particolare riferimento al Decreto del Ministero della Funzione Pubblica 28/11/2000 (Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), le norme fissate dal presente capitolato, le disposizioni concordate dalla stazione appaltante con i responsabili della appaltatore.

Quando il personale ispettivo comunale rilevi infrazioni di lieve entità da parte del personale impegnato nei servizi, ferme restando le eventuali sanzioni pecuniarie di cui all'art. 37, il responsabile dell'esecuzione informerà il responsabile dell'appalto; per infrazioni di maggiore entità l'informazione sarà formalizzata con nota scritta.

In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, il responsabile dell'esecuzione può chiedere, con nota motivata, che uno o più addetti vengano sospesi dallo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto; l'appaltatore provvede ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo che la richiesta della stazione appaltante non motivi la sospensione immediata dal servizio. Nelle more delle procedure di allontanamento dal servizio di detto personale, l'appaltatore si attiene alle procedure previste dallo Statuto dei diritti dei lavoratori e alle norme contrattuali vigenti nel comparto, ferme sempre la responsabilità e le eventuali sanzioni derivanti dal comportamento del proprio personale anche nelle more dell'esecuzione del provvedimento. In particolare, danno comunque luogo all'allontanamento dal servizio:

- a) il presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti;
- b) l'inosservanza di norme antinfortunistiche e di igiene che possano arrecare danno a cose o persone;
- c) non rispettare le linee essenziali del progetto e/o della programmazione concordata con la stazione appaltante.

Art. 27 - CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE

L'appaltatore che subentrerà al presente appalto dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante (si veda, al riguardo, il Progetto di Servizio allegato).

I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.

Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d'appalto in oggetto, in applicazione dell'art. 100, comma 2, del D.lgs. 50/2016.

La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.

Art. 28 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

In applicazione al D.lgs. n. 81/2008, l'appaltatore mette in campo tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e cura gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, compresa ogni azione volta ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti che possono essere coinvolti nel processo di produzione e distribuzione del servizio.

Resta fermo l'obbligo per l'esecutore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta, compresi il rischi da contagio e da stress-lavoro correlato.

INFORMAZIONI FORNITE DAL COMMITTENTE ALL'APPALTATORE IN MERITO AI RISCHI SPECIFICI PRESENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Committente: COMUNE DI SERRAMAZZONI - P.zza T.Tasso, 7 – Serramazzone

Sede e oggetto appalto: Sezione Primavera –sede provvisoria di Via Mamma Nina n. 1 – Serramazzone.

La sede potrà essere modificata in corso d'appalto, ovvero prima dell'avvio del servizio, in altro luogo con analoghe caratteristiche nell'ambito del territorio comunale.

Si dispone il sopralluogo obbligatorio di locali e del fabbricato in cui si dovranno svolgere eseguire i servizi oggetto dell'appalto (sede provvisoria); la relativa attestazione, resa dal personale dell'Amministrazione, dovrà essere allegata all'offerta.

Definizione dei rischi indotti dai locali e dalle lavorazioni in cui si dovranno eseguire i servizi oggetto dell'appalto e misure preventive e protettive adottate:

All'interno dei locali si svolgeranno solo le attività richieste all'appaltatore e normalmente non saranno svolte altre mansioni da parte della committente. Potrà, però, occasionalmente essere presente qualche addetto comunale o personale esterno incaricato ad effettuare verifiche sugli impianti, a risolvere problemi tecnici o ad effettuare manutenzioni varie. Nel caso vengano svolti questi interventi, si dà agli educatori l'indicazione di tenere i bambini lontano dalla zona in cui vengono svolte le operazioni.

Per il personale dell'appaltatore, i bambini utenti della Sezione Primavera ed eventuali altre persone presenti, si possono ravvisare i seguenti rischi strutturali relativi all'ambiente di lavoro:

- rischio incendio;
- rischio elettrocuzione, per eventuali anomalie dell'impianto elettrico;
- rischio legato alla presenza dell'impianto di riscaldamento a gas;
- limitatissimo rischio infortunistico per scivolamento sul pavimento, nelle aree esterne o per urto contro ostacoli.

Per quanto riguarda il rischio incendio, la prevenzione è assicurata dalla conformità e dalla manutenzione assicurata a tutti gli impianti presenti che non rappresentano fonte di innesco di incendio. Le misure protettive consistono nella presenza di un estintore, di un idrante ad uso della porzione di edificio dove è collocata la Sezione Primavera e dell'impianto di segnalazione ed allarme antincendio; le attrezzature antincendio sono sottoposte a regolare controllo semestrale tramite appaltatore specializzato.

Per quanto riguarda il rischio elettrocuzione, questo è limitato, anche se mai completamente eliminabile, in quanto l'impianto elettrico è conforme alle norme vigenti e corredato di dichiarazione di conformità.

Per quanto riguarda il rischio legato alla presenza dell'impianto di riscaldamento a gas, mai eliminabile completamente, è sotto controllo in quanto l'impianto termico è conforme alle norme vigenti, corredato di dichiarazione di conformità ed i generatori di calore vengono sottoposti a periodici controlli manutentivi. Anche l'impianto idrico sanitario è corredato di dichiarazione di conformità.

I pavimenti dell'ambiente di lavoro non si presentano sdruciolevoli. Il rischio infortunistico relativo a scivolamento e caduta può essere legato ad eventuale presenza accidentale di liquidi a terra o ad altre situazioni contingenti; le cause di eventi infortunistici dovranno essere immediatamente rimosse.

L'operatore economico aggiudicatario è obbligato ad adottare tutti gli accorgimenti e i protocolli di prevenzione da contagio e finalizzati a garantire la salubrità degli ambienti di lavoro in attuazione della normativa emergenziale relativa alla diffusione del virus Covid-19 e in particolare, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, del DPCM 26.4.2020 e ss.mm.ii., del Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 aggiornato il 24 aprile 2020 e ss.mm.ii., delle ordinanze regionali, dei protocolli, dei documenti tecnici e delle circolari Inail e in ogni altra disposizione normativa e regolamentare emanata in relazione alla prevenzione da contagio Covid-19 e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) idonea formazione al personale dipendente in relazione al virus, ai suoi sintomi e alle modalità di trasmissione;
- b) adozione delle misure organizzative idonee in ottica anticontagio;
- c) procedure di pulizia e sanificazione;
- d) precauzioni igieniche personali e dispositivi di protezione individuale;
- e) gestione degli spazi comuni;
- f) gestione delle riunioni e delle trasferte;
- g) gestione di ingressi/uscite;
- h) gestione dell'eventuale caso sintomatico sul luogo di lavoro;
- i) nomina del responsabile per l'applicazione e la verifica del protocollo;
- j) misure di sorveglianza sanitaria soprattutto per la verifica di eventuali lavoratori c.d. "fragili";
- k) DUVRI in relazione alle procedure anticontagio;
- l) modulistica e cartellonistica annessa.

Costi per la sicurezza da interferenza

Per l'appaltatore non si rilevano costi relativi ad interventi da attuare per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, in quanto le misure da adottare saranno prevalentemente di tipo organizzativo.

Emergenza ed evacuazione, metodologie di allarme ed eventuale evacuazione con identificazione degli approntamenti antincendio presenti:

Da verificare con l'apposito sopralluogo.

Identificazione degli approntamenti per il primo soccorso:

Se non già presente presso i locali, è a carico dell'impresa appaltatrice l'obbligo di dotarsi di cassetta di primo soccorso da utilizzare in caso di emergenza, il cui contenuto dovrà essere verificato nel tempo. E' consigliabile anche conservare un pacchetto di medicazione che possa essere trasferito nelle aree esterne, quando i bambini vengono condotti all'aperto.

Comportamento degli addetti dell'appaltatore in caso di emergenza:

Per stabilire il comportamento da adottare nei casi di emergenza si rimanda allo specifico piano di emergenza che dovrà essere redatto dall'appaltatore e di cui si fornirà copia prima dell'avvio del servizio, in cui dovranno essere indicati i nominativi degli addetti antincendio e primo soccorso presenti nel luogo di lavoro che dovranno essere formati secondo le normative vigenti.

L'indicazione generale, comunque, è che l'addetto antincendio, in caso di principio di incendio, intervenga direttamente per lo spegnimento immediato con i mezzi a disposizione (estintore, idrante); se, invece, l'evento non è più controllabile, è necessario avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco digitando il 115 con il telefono a disposizione. Il coordinatore dell'emergenza stabilirà la necessità di evacuare i locali.

Analogamente, in caso di emergenza pronto soccorso, se si tratta di infortunio od evento di lieve entità risolvibile con i mezzi a disposizione (es. cassetta di pronto soccorso o pacchetto di medicazione) l'addetto al primo soccorso interverrà direttamente per riportare la situazione alla normalità; se l'entità dell'evento è più importante sarà necessario rivolgersi al Pronto Soccorso digitando il 118.

Tipologia di chiamata di emergenza:

Mi chiamo e mi trovo presso il Servizio Sezione Primavera Via Mamma Nina n. 1 – Serramazzone, dove è in atto un'emergenza di tipo che coinvolge persone/locali Sto intervenendo cone la situazione è sufficientemente sotto controllo/di entità presumibilmente grave.

La procedura di emergenza indicata sarà integrata da quella che lo stesso appaltatore fornirà ai propri addetti per gestire in modo corretto i casi di emergenza incendio e primo soccorso (es. avvertire i responsabili dell'appaltatore).

TITOLO V - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 29 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE

L'Amministrazione aggiudicatrice è rappresentata, quale responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, dal Responsabile del Servizio Scolastico-Educativo del Comune di Serramazzone.

L'Amministrazione, prima che abbia inizio l'esecuzione del contratto, nomina un responsabile della esecuzione, con il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore.

In particolare, il responsabile dell'esecuzione provvede:

- al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- a sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 - se e per quanto in vigore - nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il nominativo del responsabile dell'esecuzione verrà comunicato tempestivamente alla impresa aggiudicataria.

Art. 30 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il responsabile dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

Il responsabile del procedimento può autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8, comma 1, lett. a), D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020, l'esecuzione anticipata della prestazione, attraverso apposito provvedimento.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 31 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Si applica quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.s.m.m.i.i.

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal responsabile dell'esecuzione e preventivamente autorizzata dal responsabile del procedimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il R.U.P. lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

La stazione appaltante può disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nei seguenti casi:

a) per servizi supplementari da parte del contraente originale, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;

2) comporti per l'amministrazione notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

b) qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il responsabile dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire – anche a cadenza annuale – sull'assetto organizzativo dei servizi in ragione dell'andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull'interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia a elementi quantitativi sia di contenuto.

L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

Art. 32 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il responsabile dell'esecuzione procede alla verifica di conformità nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione in particolare provvederà, per il tramite del responsabile dell'esecuzione, nel corso dell'intera durata contrattuale, ad esercitare puntuali, verifiche con le scadenze previste dalla legge, in merito al rispetto, da parte del soggetto aggiudicatario, in ordine a:

- controllo delle prestazioni effettuate;
- regolare impiego della manodopera;
- rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro;
- osservanza della normativa antinfortunistica;
- regolare assolvimento degli obblighi contributivi;
- adempimento degli obblighi fiscali.

Al termine dell'appalto, il R.U.P. rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Art. 33 - SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto, nei limiti di legge (art. 105, D.lgs. n. 50/2016).

Art. 34 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

In tema di cessione dei crediti derivanti dal contratto, si applica l'art. 106, comma 13, D.lgs. 50/2016.

Art. 35 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'ESECUTORE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del presente codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, si applica l'art. 48, commi 17 e 18, D.lgs. n. 50/2016.

Art. 36 - SANZIONI E PENALI

L'Amministrazione Comunale ha diritto di applicare, oltre alla trattenuta del corrispettivo dovuto, le seguenti penali:

- a) per ogni ora di assenza di ciascun operatore, non giustificata e fatti salvi i casi di forza maggiore: penale fino a Euro 150,00;
- b) per ogni singolo servizio non effettuato o effettuato in difformità rispetto a quanto stabilito dal presente capitolato o dal competente ufficio del servizio istruzione: fino ad un massimo di Euro 1.000,00;
- c) per mancato rispetto di ogni singola prescrizione del capitolato, diversa dalla fattispecie prevista dal punto a) e b): fino ad un massimo di Euro 1.250,00.

L'importo delle singole penali sarà individuato sulla base dell'importanza delle irregolarità, del danno arrecato al normale funzionamento del servizio, del ripetersi delle manchevolezze o infine del danno arrecato all'immagine del servizio e quindi al Comune.

Sono stabilite inoltre le seguenti penalità:

1. situazioni in cui si rilevino stati di ubriachezza o di alterazioni da parte del personale derivanti dall'assunzione di alcool o sostanze stupefacenti: € 1.000,00 per ciascun caso, prevedendo nel contempo l'allontanamento permanente dell'operatore in questione;
2. comportamenti in violazione della protezione dei dati personali degli utenti e del personale in servizio: da € 300,00 a € 1.000,00 per ciascun episodio accertato, in relazione alla gravità;
3. comportamento scorretto attuato nei confronti dei bambini, delle famiglie o del personale del servizio, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da € 500,00 a € 1.000,00 per ciascun episodio accertato, in relazione alla gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto o sconveniente o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. La non sostituzione del personale, entro 10 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione del contratto. In detto caso la stazione appaltante si rivarrà sulla cauzione;
4. ritardo del personale rispetto agli orari di servizio, senza giustificato motivo, accertato sulla base delle attestazioni del personale: da un minimo di € 30,00 per ciascun ritardo di breve entità fino a € 300,00 per ciascun ritardo a partire dai 60 minuti, fermo restando che la mancata prestazione dovrà risultare nella fatturazione;
5. preavviso di sciopero comunicato con ritardo rispetto ai termini di legge senza giustificato motivo: da € 500,00 a € 800,00, in relazione ai giorni di ritardo;

6. ulteriore mancato o inesatto adempimento di una o più di una delle attività oggetto del presente capitolato rispetto alla presente elencazione: da € 100,00 a € 1.000,00 in base alla rilevanza dell'attività non resa.

Le infrazioni, che comportino o meno l'applicazione di penalità, vengono contestate per iscritto al Responsabile dell'Appalto e la appaltatore ha facoltà di presentare la sua contro deduzione entro, di norma, 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Dopo tre contestazioni che risultino fondate o a seguito di infrazione di particolare gravità è facoltà della Amministrazione Comunale risolvere il contratto anche prima del termine naturale, salvo il risarcimento del danno. All'impresa dovrà essere corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità e le spese.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione comunale potrà avvalersi su eventuali crediti dell'impresa, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffida o formalità di sorta.

Art. 37 - SOSPENSIONE E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

In materia di sospensione si applica, per quanto compatibile, l'art. 107, D.lgs. n. 50/2016.

Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 108, D.lgs. n. 50/2016.

Inoltre, quando il responsabile dell'esecuzione accerti che comportamenti dell'appaltatore concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto o grave irregolarità tale da compromettere la esecuzione a regola d'arte dei servizi, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del responsabile del procedimento il responsabile dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei servizi ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, il responsabile dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i servizi in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il responsabile dell'esecuzione verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto.

In tutti i casi di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 108, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

TITOLO VI - GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA

Art. 38 - GARANZIA DEFINITIVA

Si applicano in materia gli artt. 103 e 93, D.lgs. n. 50/2016.

L'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93, D.lgs. n. 50/2016.

L'impresa aggiudicataria, prima della stipulazione del contratto, deve costituire la "garanzia definitiva" di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria a prima richiesta

La garanzia definitiva è aumentata/diminuita nei casi e con le modalità di cui agli artt. 103 e 93 del Codice dei contratti.

La garanzia definitiva è estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'appaltatore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ.

In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 16 relativamente alle sanzioni e alle penali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

La garanzia opera per tutta la durata dell'appalto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'appalto predetto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del Comune, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore.

La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento), a seguito della completa ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta del Comune.

In caso d'inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 39 - RESPONSABILITÀ

La ditta aggiudicataria è direttamente responsabile per l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto ed è sempre responsabile, sia verso il Comune che verso terzi, nell'esecuzione del servizio assunto, pertanto ogni responsabilità per danni, che in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esse connesse derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone, sarà senza riserve ed eccezioni a carico dell'aggiudicataria.

Sarà obbligo dell'Impresa Aggiudicataria adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

L'operatore economico dovrà, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e sostituzione dei danni causati; in caso di mancata reintegrazione dei danni causati, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione è autorizzata a rivalersi delle spese sostenute trattenendo l'importo sul corrispettivo oppure, in caso di incapienza, sulla garanzia prestata.

L'Impresa Aggiudicataria è tenuta a dare alla stazione appaltante, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verificatisi qualunque importanza essi rivestano e anche quando nessun danno si fosse verificato.

L'impresa aggiudicataria è tenuta, altresì, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio.

L'Amministrazione comunale resta del tutto estranea sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'Impresa, che a ogni pretesa di azione al riguardo.

Art. 40 - ASSICURAZIONI

L'Impresa Aggiudicataria dovrà comprovare di avere stipulato con primaria compagnia assicuratrice – presentandone copia all'Amministrazione prima dell'avvio del servizio oggetto dell'appalto – una specifica assicurazione, per tutta la durata dell'appalto, suoi eventuali rinnovi o proroghe, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO - RCI) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento dei servizi formanti oggetto dell'appalto, comprese tutte le operazioni ed attività accessorie, complementari e

integrative alle attività principali, nulla escluso né eccettuato. La polizza dovrà prevedere i seguenti importi minimi:

MASSIMALI R.C.T. Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di Euro 3.000.000,00 per ogni

persona Euro 1.500.000,00 per danni a cose e/o animali.

MASSIMALI R.C.O. Euro 2.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di Euro 1.000.000,00 per ogni

persona.

Dovrà inoltre prevedere espressamente le seguenti estensioni in riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT):

- estensione del novero dei terzi all'Ente Committente e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;
- estensione del novero dei terzi a tutte le persone fisiche e giuridiche, fatta eccezione per i lavoratori subordinati e parasubordinati dell' Impresa Aggiudicataria per i quali sussista l'obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prevista a termini di legge, limitatamente agli infortuni da questi subiti durante la prestazione di lavoro e/o servizio;
- estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell'Impresa Aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento dei servizi che formano oggetto dell'appalto;
- estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'Impresa Aggiudicataria o dallo stesso detenute;
- estensione alla responsabilità civile derivante dalla conduzione dei locali, strutture e beni consegnati all'aggiudicatario;
- estensione alla responsabilità civile derivante da danni a cose in consegna e/o custodia;
- estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi.
- precisazione in merito alla qualifica di terzo rivestita dall'Ente Committente e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;

Non sono considerati terzi esclusivamente i dipendenti e/o non dipendenti assicurati INAIL nonché i Parasubordinati dell'Assicurato, e solo quando subiscano il danno in occasione di servizio, per quanto coperto dalla garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro che segue. In caso contrario detti dipendenti e/o non dipendenti assicurati INAIL nonché i Parasubordinati saranno considerati Terzi a tutti gli effetti;

Riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO):

- estensione dell'assicurazione ai lavoratori parasubordinati;
- estensione al danno biologico;
- operatività ai sensi del D.lgs. n. 38/2000 e del D.lgs. n. 276/2003, di attuazione della Legge n. 30/2003 (c.d. Legge Biagi).

L'Impresa Aggiudicataria dovrà inoltre stipulare apposita polizza che copra il rischio di infortuni che dovessero subire gli utenti che usufruiscono dei servizi, con almeno le seguenti somme assicurate:

- Caso Morte: € 120.000,00;
- Invalidità permanente: € 120.000,00 con franchigia non superiore al 3% relativa al 15%;
- Rimborso spese sanitarie conseguenti ad infortunio: € 3.000,00;
- Rimborso di lenti e/o occhiali, la cui rottura sia determinata da infortunio indennizzabile a termini di polizza: € 300,00;
- Cure odontoiatriche di primo intervento e protesi dentarie rese necessarie a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza: € 2.500,00;

E' richiesto l'inserimento della clausola RC del contraente estesa alla committenza, del tipo: *“Poiché la presente assicurazione è stata stipulata dal Contraente anche nel proprio interesse e delle proprie committenti pubbliche, quale possibile responsabile del sinistro, si conviene che*

qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennizzo dovuto ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detto indennizzo viene accantonato nella sua totalità per essere computato nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione. Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile o rimangano in essa soccombenti, l'indennizzo accantonato viene agli stessi pagato sotto deduzione, a favore del contraente, delle spese di causa sostenute dal Contraente stesso. Le disposizioni contenute nel presente articolo potranno non essere applicate su richiesta scritta del Contraente alla Società.”.

Restano ad esclusivo carico dell'Impresa Aggiudicataria, gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previsti nella prescritta polizza.

Art. 41 - OBBLIGHI ASSICURATIVI ANTINFORTUNISTICI E PREVIDENZIALI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali INAIL, INPS, SSN, sono a carico dell'aggiudicatario, che ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice e di ogni indennizzo.

L'aggiudicatario si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, prima dell'avvio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

TITOLO VII- DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 42 - CORRISPETTIVO E PAGAMENTI: MODALITÀ, TERMINI E INTERESSI

L'appalto è finanziato con risorse del Comune di Serramazzoni.

L'Amministrazione corrisponderà all'appaltatore aggiudicatario, le somme dovute comprensive d'oneri fiscali in relazione alle prestazioni effettive rese e calcolati sulla base di costi di riferimento indicati nell'offerta economica presentata.

L'Amministrazione, in particolare, procederà al pagamento sulla base delle verifiche di cui all'art. 33 del presente capitolato. A tal fine l'appaltatore è tenuto a emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, allegando la documentazione richiesta dal responsabile dell'esecuzione, per rendere i riscontri più facili e immediati.

Per le spese sostenute dalla Impresa aggiudicataria e ricomprese nel budget di € 1.000,00 messo a disposizione dell'appaltante per l'acquisto di materiali, dovrà essere emessa fattura corredata da idonea documentazione comprovante l'importo ed il momento temporale in cui la spesa si è verificata.

La fattura dovrà riportare, ai sensi della normativa vigente (Legge 89/2014), i seguenti elementi:

1. il numero della fattura;
2. la data di emissione della fattura;
3. il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
4. l'oggetto del servizio;
5. l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
6. la scadenza della fattura (60 giorni dal ricevimento);
7. gli estremi dell'impegno sul quale verrà effettuato il pagamento;
8. se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
9. il Codice Identificativo di Gara (CIG);
10. la dicitura “scissione dei pagamenti - IVA esposta in fattura ma non addebitata al cliente – art. 17 – ter del DPR n. 633/1972”.

Gli estremi dell'impegno (punto 7) sul quale verranno effettuati i pagamenti saranno comunicati in sede di aggiudicazione definitiva.

Il pagamento dei servizi forniti per ogni mese di competenza avverrà dietro presentazione di una fattura mensile presentata entro la prima settimana del mese successivo a quello di riferimento.

Il pagamento del compenso dovuto avverrà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura.

La liquidazione del compenso dovuto per il regolare svolgimento della prestazione parzialmente resa (comprensivo in generale di tutti i costi derivanti dal funzionamento e uso dei mezzi necessari per l'esecuzione del servizio) comprenderà le detrazioni per eventuali dimissioni o assenze, scioperi o sospensioni del servizio, penali.

Ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e della Circolare M.E.F. N. 1/E del 9/2/2015, il Comune liquiderà il solo l'imponibile della fattura, mentre l'IVA verrà trattenuta per il successivo versamento all'Agenzia delle Entrate (split payment).

Le fatture emesse nei confronti del Comune di Serramazzoni dovranno obbligatoriamente essere emesse in formato elettronico e devono riportare il seguente "codice univoco ufficio":

Denominazione Ente: Comune di Serramazzoni

Codice fiscale: 00224320366

Codice Univoco ufficio: UF6MW2

Data di avvio del servizio: 01/09/2022

Regione dell'ufficio: Emilia Romagna

Provincia dell'ufficio: MO

Comune dell'ufficio: Serramazzoni

Indirizzo dell'ufficio: Piazza T. Tasso, 7 - Cap dell'ufficio: 41028

Condizione necessaria per l'ottenimento dei pagamenti dei corrispettivi previsti nel presente appalto è la dimostrazione da parte dell'appaltatore del corretto assolvimento degli obblighi fiscali e previdenziali verso i propri dipendenti e del personale di cui, a qualunque titolo, si avvalga nella diretta gestione del presente appalto.

Le verifiche saranno disposte d'ufficio attraverso la verifica del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

42.1 Interessi di mora

Nel caso in cui il pagamento della fattura non dovesse avvenire nei termini concordati nel contratto ovvero in caso contrario nei termini di legge, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora secondo quanto stabilito all'art. 4 del D.lgs. 231/02.

Ai fini dell'applicazione degli interessi moratori, il ritardo ex art. 1218 del codice civile deve essere imputabile alla stazione appaltante. Da ciò consegue che sono improduttivi di interessi i ritardi imputabili ad eventi non dipendenti dalla stazione appaltante quali, a titolo esemplificativo, l'ipotesi di causa di forza maggiore ovvero cause riconducibili a fatto dello stesso appaltatore ovvero alla necessità di procedere nei confronti dell'appaltatore alle verifiche prescritte dalla legge e dal disciplinare di gara.

Art. 43- TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010

L'appaltatore dovrà attenersi, in materia di tracciabilità dei pagamenti, al pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

Art. 46 – TRATTAMENTO DEI DATI

Informativa sulla Privacy ai sensi art. 13 del Regolamento UE 679/2016

Il D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i. e il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) garantiscono che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati che si intende effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti delle Imprese partecipanti alla gara ed in particolare della riservatezza dei dati di ognuna. Ai sensi del Decreto citato, coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR (Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dell'art. 13 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 si informa che:

- 1) il trattamento ha le seguenti finalità: acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione dell'idoneità morale e tecnico finanziaria dell'Impresa ai fini della partecipazione alla gara oggetto della presente procedura di aggiudicazione. In particolare il trattamento sarà connesso all'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione e per il tempo a ciò necessario.
- 2) il trattamento potrà comportare operazioni relative anche a categorie particolari di dati personali: ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679, per i quali è individuata rilevante finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR (D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101) e dal Regolamento UE n. 679/2016.
- 3) il trattamento degli stessi verrà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzo di procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui al precedente punto 1) e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
- 4) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento avrà come conseguenza l'impossibilità di dar corso all'offerta.
- 5) i dati verranno comunicati e pubblicati in applicazione delle norme in materia di appalti pubblici.
- 6) in relazione al trattamento la ditta potrà esercitare i diritti ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679:
 - a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
 - b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
 - c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
 - d) ottenere la limitazione del trattamento;
 - e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
 - f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
 - g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
 - h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
 - i) revocare il consenso in qualsiasi momento (ancorché la revoca renderà impossibile la prosecuzione del rapporto), senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
 - j) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Il Responsabile del trattamento degli stessi per il Comune è individuato nel Responsabile del Servizio Scolastico-Educativo a cui dovrà essere rivolta ogni istanza. Il titolare del trattamento è il Comune di Serramazzoni, con sede in Piazza T.Tasso, n. 7 – 41028 Serramazzoni.

Art. 45 - FORMA CONTRATTUALE E SPESE

Tutte le spese contrattuali, imposta di bollo, eventuale imposta di registro e diritti di segreteria, sono a carico dell'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato con atto pubblico a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

Art. 46 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Il presente capitolato speciale fa parte integrante formale e sostanziale del contratto d'appalto. La sottoscrizione del capitolato e dei suoi allegati da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme applicate in materia nonché della completa accettazione di quanto disciplinato nel presente appalto, che regoleranno il contratto.

L'aggiudicatario dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa al presente appalto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessa il presente appalto.

Art. 47 - INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E DEL CONTRATTO

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e della comune intenzione delle parti. Per ogni altra evenienza si applicano gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 48 - COMPETENZA E CONTROVERSIE

Il responsabile dell'esecuzione del contratto è competente alla valutazione dell'adempimento delle condizioni contrattuali. Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato e nei restanti atti di gara, si fa riferimento alle norme vigenti in materia. Per le eventuali controversie che possano insorgere nell'esecuzione del presente appalto, è competente il foro di Modena.

ART. 49 - RINVIO

Per quant'altro non specificato dal presente capitolato speciale d'appalto, si fa espresso riferimento alle norme e disposizioni del codice civile, alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi, alle norme regionali in materia di servizi per la prima infanzia, alla normativa nazionale e regionale a favore dei minori disabili nonché agli accordi di programma provinciale e distrettuale per l'integrazione di minori in situazione di disabilità nei servizi scolastici.

*Il Responsabile del Servizio Finanziario-
Risorse Umane- Scuola-Affari Generali
F.to Digitalmente
Dott.ssa Montanari Cristina*